

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 11 novembre 2004;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 8-ter dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:

«8-ter. Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo:

a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.»

Art. 2.

1. All'art. 4, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti:

«8-quater. In deroga al comma 8-bis dell'art. 4, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso.

8-quinquies. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza.

8-sexies. Le quantità di cui ai commi 8-bis, ter e quater si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.»

Art. 3.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia».

Art. 4.

1. All'art. 10 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 4, paragrafi 8-ter e 8-quater a decorrere dal 6 marzo 2005.»

Art. 5.

1. L'allegato I al presente decreto è aggiunto quale allegato IX al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

2. L'allegato II al presente decreto è aggiunto quale allegato X al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2005

Il Ministro della salute  
SIRCHIA

Il Ministro  
delle attività produttive  
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 260

## ALLEGATO I

## ALLEGATO IX

**Antiparassitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento**

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossidi di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossidi, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin»

## ALLEGATO II

## ALLEGATO X

**Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento**

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massima di residui [mg/kg]
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,004
Propineb/propileneiourea (somma di propineb e propileneiourea)	0,006

05A05330